



Istituto Comprensivo Via Cavour
via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono
Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752
e-mail uffici: miic83800t@istruzione.it posta certificata: miic83800t@pec.istruzione.it

Individuazione destinatario di
“APPALTO DI SERVIZI”
per attività e insegnamenti facoltativi ed integrativi

Il Prof. GIULIANO FASANI, nato a Magenta (MI), il 06/01/1959, dirigente scolastico pro-tempore e rappresentante legale dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di Cuggiono

- Valutato il progetto “**Intervento educatore sulle relazioni interpersonali**” rientrante nel P.O.F., approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2021 con delibera n°101 che prevede prestazioni professionali specialistiche;
- Vista la determina esposta all'albo e pubblicato sul sito dell'istituto in data 18/03/2022 con prot. N. 1164/IV2;
- Visto il preventivo pervenuto con prot. 1163/IV2 del 18/03/2022;
- Visto il Decreto 28-8-2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l'art. 43 c. 3, contenente la norma relativa ai contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- Visto l'art. 7, comma 1, del Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 45 Comma 2 Lett. a) approvato dal Consiglio di Istituto, delibera n. 10, in data 12/03/2019;

INDIVIDUA

il / la **PEPITA** società cooperativa sociale onlus a svolgere la propria opera intellettuale ai sensi del Regolamento Procedura per la stipula di Contratti d'appalto di beni e servizi vigente presso questo istituto.

Firma per accettazione
(Ivano Zoppi)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuliano Fasani)



Istituto Comprensivo Via Cavour
via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono
Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752
e-mail uffici: miic83800t@istruzione.it posta certificata: miic83800t@pec.istruzione.it

CIG ZB035C2016

Contratto di “APPALTO DI SERVIZI” per attività e insegnamenti facoltativi ed integrativi

TRA

ISTITUTO COMPRENSIVO di Cuggiono rappresentato legalmente dal Prof. GIULIANO FASANI, dirigente scolastico pro-tempore, nato a Magenta (MI) il 06/01/1959, e domiciliato per la sua carica presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO di Cuggiono, codice fiscale **86006490154**

E

la **PEPITA** società cooperativa sociale onlus con domicilio Milano 20124 (MI) in Viale Sondrio n.7, - P.IVA 05968300961.

- Vista l'individuazione-accettazione;
- Considerato che per la realizzazione del progetto “**Intervento educatore sulle relazioni interpersonali**” è stato richiesto il contributo al comune di Cuggiono nell'ambito dei fondi per il Diritto allo Studio;
- Considerato che il Comune di Cuggiono, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione in data 22 dicembre 2021 prot. 4626/V6 si impegna a trasferire i fondi del Diritto allo Studio per l'a.s. 2021/22 in tre tranches ricadenti negli ee. ff. 2021 e 2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 -Le premesse formano parte integrante del presente atto.

ART. 2 -Il presente contratto è valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022. Resta inteso tra le parti che l'attribuzione dell'incarico per lo svolgimento della suddetta attività non implica né presuppone alcun accordo, palese o tacito di rinnovo del presente contratto alla sopra indicata scadenza. In particolare la **PEPITA** società cooperativa sociale onlus, nell'espletamento dell'incarico conferitogli con il presente atto, dovrà comunque relazionarsi con la prof.ssa Berra Giusida, in qualità di referenti interni, di progetto. Dal presente contratto non matureranno né corrispettivi né oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti.

ART. 3 - la **PEPITA** società cooperativa sociale onlus espletterà l'incarico relativo al progetto come di seguito specificato: presso la scuola primaria con l'intervento, per un numero massimo di 18 ore per un educatore (Progetto “Intervento psicologico sulle relazioni interpersonali”); presso la scuola secondaria di I grado di Cuggiono e di Bernate Ticino + 5 ore di programmazione. L'osservanza di tale intervento è garantito dal personale preposto che di volta in volta dovrà firmare apposito foglio di presenza.

ART. 4 - la **PEPITA** società cooperativa sociale onlus si impegna ai fini di cui all'art. 2 e 3 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto "**Intervento psicologico sulle relazioni interpersonali**", facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività, l'indicazione del calendario che intende osservare e il nominativo del personale incaricato.

ART. 5 - L'Istituto Comprensivo di Cuggiono a fronte dell'attività effettivamente svolta la **PEPITA** società cooperativa sociale onlus si impegna a corrispondere il compenso lordo corrispondente alla quota oraria di € 25,90 per l'educatore, + IVA al 5%, per un massimo di € **625,55**.

Il saldo verrà corrisposto alla **PEPITA** società cooperativa sociale onlus a conclusione del progetto per le ore effettivamente prestate e comunque non superiori alle 18 per l'educatore, previa presentazione di una dettagliata relazione/valutazione per la parte relativa all'intervento, entro 30 giorni dal ricevimento fattura.

ART. 6 - Il contratto può essere sospeso, su segnalazione del responsabile di progetto, nei casi di gravidanza, infortunio, malattia, gravi motivi personali, tali da precludere l'espletamento delle attività in oggetto del presente contratto. La **PEPITA** società cooperativa sociale onlus è tenuta a comunicare entro 7 giorni il verificarsi degli eventi di cui sopra atti a sospendere il contratto. Durante il periodo di sospensione la **PEPITA** società cooperativa sociale onlus non ha diritto ad alcun compenso. Il contratto inizierà a decorrere nuovamente nel momento in cui la **PEPITA** società cooperativa sociale onlus riprenderà la sua attività di collaborazione, come da dichiarazione del responsabile del progetto, ferma restando la scadenza prevista.

ART. 7 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione, da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8 - L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ART. 9 - Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

ART. 10 - L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11 - Ogni qualvolta si verifichi un ritardo ingiustificato di apprezzabile entità nell'esecuzione della prestazione, l'Istituto ha facoltà di addebitare alla **PEPITA** società cooperativa sociale onlus, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione, una penale corrispondente all'uno per cento del compenso netto pattuito.

ART. 12 - Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, didattico, di cui la **PEPITA** società cooperativa sociale onlus dovesse acquisire conoscenza nello svolgimento del presente incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto la **PEPITA** società cooperativa sociale onlus non potrà farne uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto. Relativamente ai dati personali di cui dovesse entrare in possesso la **PEPITA** società cooperativa sociale onlus è altresì responsabile degli stessi ai sensi della L. 196/03 e successivi aggiornamenti GDPR del 2016.

ART. 13 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seg. del Codice Civile in materia di prestazioni d'opera. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuliano Fasani)

IL CONTRATTISTA
(Ivano Zoppi)

Allegare:

- 1) D.Lgs 196/2003 e successivi aggiornamenti GDPR del 2016: Informatica trattamento dei dati personali. In caso di Società-Coop.-altro "lettera nomina responsabile del trattamento in out-sourcing;
- 2) Mod. 1 "tracciabilità flussi finanziari"
- 3) Mod. 2 "Acquisizione dure"
- 4) Fattura elettronica.